



COMUNE DI VOLTERRA

Provincia di Pisa



STATUTO COMUNALE



Approvato con deliberazione consiliare n°31 del 25/06/2002

STATUTO DEL COMUNE DI VOLTERRA

INDICE

TITOLO I "Norme fondamentali"

CAPO I "Elementi costitutivi"

Art.1 - Territorio pag. 1

Art.2 - Stemma della Città, Gonfalone e tradizioni, Sede pag. 1

CAPO II "Valori fondamentali e principi programmatici"

Art.3 - Valori fondamentali pag. 2

Art.4 - Tutela della persona pag. 4

Art.5 - Diritto allo studio e aggiornamento culturale pag. 5

Art.6 - Tutela e promozione del patrimonio naturale, storico ed artistico pag. 5

Art.7 - Assetto e utilizzazione del territorio pag. 6

Art.8 - Tutela del contribuente pag. 7

Art.9 - Promozione dell'associazionismo, sport e tempo libero pag. 7

TITOLO II "Organi del Comune"

CAPO I "Principi"

Art.10 - Organi pag. 8

Art.11 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pag. 8

Art.12 - Deleghe pag. 9

CAPO II "Organi di direzione politica"

Art.13 - Consiglio Comunale pag. 9

Art.14 - Gruppi Consiliari pag. 11

Art.15 - Commissioni Consiliari pag. 11

Art.16 - Consiglieri pag. 12

Art.17 - Svolgimento dei lavori consiliari	pag. 14
Art.18 - Il Sindaco	pag. 15
Art.19 - La Giunta Comunale	pag. 16
Art.20 - Funzionamento della Giunta	pag. 17
Art.21 - Competenze	pag. 17
Art.22 - Vice Sindaco	pag. 18

CAPO III "Organi gestionali"

Art.23 - Segretario Generale - Direzione Generale	pag. 20
Art.24 - Dirigenti	pag. 20
Art.25 - Conferimento degli incarichi dirigenziali	pag. 21
Art.26 - Collaborazioni esterne	pag. 22

CAPO IV "Organi di garanzia"

Art.27 - Difensore civico	pag. 22
Art.28 - Funzioni del difensore civico	pag. 23
Art.29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 23
Art.30 - Commissione per le Pari Opportunità	pag. 24

TITOLO III "Partecipazione"

Art.31 - Forme associative e organi di partecipazione	pag. 25
Art.32 - Istanze, petizioni e proposte	pag. 25
Art.33 - Referendum	pag. 26
Art.34 - Effetti del Referendum	pag. 28

TITOLO IV "Attività Amministrativa - Servizi pubblici"

CAPO I "Procedimento amministrativo"

Art.35 - Informazione pag. 29

Art.36 - Procedimento amministrativo pag. 29

Art.37 - Accesso pag. 30

CAPO II "Potere normativo"

Art.38 - Regolamenti pag. 30

CAPO III "Servizi pubblici"

Art.39 - Servizi Pubblici pag. 31

CAPO IV "Attività di controllo"

Art.40 - Controlli interni pag. 32

TITOLO I

NORME FONDAMENTALI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1 – TERRITORIO

1. Il Comune di Volterra è comune montano e fa parte della Comunità Montana dell'Alta Val di Cecina.

2. Il territorio del Comune sul quale è insediata la Comunità di Volterra ha una estensione di Kmq.252,85 e comprende le frazioni di Saline, Villamagna, Mazzolla, Montemiccioli e gli agglomerati di Pignano, Prato d'Era, San Cipriano, Sensano, Uignano, Ponsano, Vicarello, Roncolla, Il Cipresso e Montebradoni. Il territorio comunale confina con i Comuni di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Lajatico, Peccioli, Montaione, Gambassi Terme, San Gimignano.

ART.2 –STEMMA DELLA CITTA', GONFALONE E TRADIZIONI, SEDE

1. La Città di Volterra ha come stemma l'arme adottata nell'anno 1278 quale segno di pacificazione tra le parti Guelfa e Ghibellina, in cui è rappresentata da un grifone rosso e da una biscia verde, afferrati insieme, in campo bianco.

2. Il Comune è rappresentato dal Gonfalone recante lo stemma della Città. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, è autorizzato dal Sindaco.

3. La Città di Volterra annovera quali tradizioni la lavorazione artigianale e artistica dell'alabastro, unitamente

all'attività estrattiva del salgemma, che per la loro storia e valenza economica e sociale sono assunte a simbolo della operosità della propria comunità.

4. La sede del Comune è nel Palazzo dei Priori.

CAPO II

VALORI FONDAMENTALI E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART.3 – VALORI FONDAMENTALI

1. Il contenuto del presente statuto si intende riferito ad entrambi i generi.

2. Il Comune di Volterra è Ente autonomo, e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, secondo i principi della Costituzione e dell'Unione Europea.

3. Nel quadro dell'integrazione politica europea, aderisce all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

4. Il Comune ha potestà normativa e determina le proprie risorse finanziarie nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva tiene conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

6. I principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza regolano l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

7. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ispirando i rapporti con queste ultime

al principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo pertanto la possibilità di perseguire fini propri attraverso l'attività delle stesse.

8. Per l'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, il Comune può attuare forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi vigenti.

9. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona umana e si propone come ente operatore di pace teso a promuovere in Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e fratellanza con altre comunità. Il proprio territorio è precluso ad impianti comunque finalizzati alla produzione bellica, nonché ad impianti per la produzione di energia da fonte nucleare.

10. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità ispirandosi a principi solidaristici ed in particolare:

- a) opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) concorre ad assicurare la libertà religiosa e la pari dignità di tutte le fedi religiose;
- c) concorre a tutelare la libertà di pensiero in coerenza con il patrimonio dei valori difesi ed affermati con la guerra di liberazione nazionale di cui favorisce la diffusione;
- d) tutela la salute dei cittadini;
- e) tutela e valorizza il proprio territorio e le risorse ambientali, artistiche, storiche e culturali;
- f) garantisce e promuove la parità e le pari opportunità in ambito giuridico, sociale ed economico tra uomo e donna e la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali dell'ente e negli organismi da esso dipendenti;

- g) promuove l'attuazione dei diritti dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica ed amministrativa;
- h) promuove lo sviluppo economico e sociale sostenibile, la crescita dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo e la qualificazione delle imprese;
- i) opera affinché gli animali non siano sottoposti a pratiche non conformi alle loro necessità biologiche e alla loro dignità;
- j) considera, per quanto di propria competenza, cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

ART.4 – TUTELA DELLA PERSONA

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini e concorre alla formazione degli strumenti di programmazione sanitaria della Regione e dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

2. Individua nei servizi dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza gli strumenti attuativi per rendere effettivo il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della salute psico-fisica della coppia e dell'infanzia nonché alla tutela dell'anziano.

3. Attua in proprio o in forma associata gli strumenti necessari per garantire l'assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori ed ai soggetti a rischio di emarginazione ed esclusione sociale. Opera per l'attuazione di servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri, profughi e colpiti da calamità naturali o da eventi bellici. Collabora con enti ed associazioni per il miglioramento delle condizioni della vita carceraria per il

recupero e il reinserimento sociale dei detenuti. Per questi fini, il Comune riconosce l'essenzialità del ruolo svolto dalle organizzazioni del volontariato. Il Comune privilegia l'assistenza degli anziani presso il loro domicilio. Riconosce negli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della Città di Volterra gli enti preposti all'accoglienza degli anziani residenti nel territorio comunale non autosufficienti o che comunque non possano beneficiare dell'assistenza domiciliare.

4. Predispone in via preventiva idonei strumenti di pronto intervento a tutela dell'incolumità delle persone in occasione di pubbliche calamità.

ART.5 – DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO CULTURALE

1. Il Comune promuove il diritto allo studio proponendosi di assicurare l'effettività dell'istruzione obbligatoria, anche mediante misure di sostegno economico.

2. Si impegna a sostenere la qualità dell'offerta formativa per l'inserimento dei giovani e delle giovani promuovendo pari opportunità di accesso al mondo del lavoro.

3. Prevede interventi di sostegno ad enti associativi che operano nel campo della promozione e dell'aggiornamento culturale.

ART.6 – TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio i quali, con il patrimonio artistico, storico, archeologico e archivistico, sono beni essenziali della comunità; assume la tutela e la fruibilità degli stessi da parte della collettività come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

2. In particolare, opera per uno sviluppo ecologicamente sostenibile adottando misure idonee a tutelare la comunità e ad

eliminare le cause d'inquinamento. A tale scopo costituisce appositi organismi comunali e attiva quelli di livello sovracomunale per la valutazione ed il monitoraggio delle compatibilità ambientali.

ART.7 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti sociali e produttivi, favorendo, tra l'altro, tramite proposte e progetti, un modo di produrre e di consumare atto a garantire il perseguimento delle migliori condizioni di vita comunitaria ed individuale.

2. Promuove a tal fine la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

3. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione il Comune predispone piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, provvedendo alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

4. Promuove un sistema coordinato di traffico, di circolazione e sosta, adeguato al fabbisogno di mobilità delle persone, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, da soddisfare prevalentemente con un'efficiente rete dei trasporti pubblici, anche in concessione. Il Comune, anche in collaborazione con Comuni contermini e con altre istituzioni opera affinché:

- a) in rapporto alle caratteristiche complessive del proprio territorio via sia una presenza equilibrata e compatibile delle attività produttive con l'ambiente;
- b) sia promosso e tutelato lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico dell'alabastro, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività anche in forma associata;

- c) sia favorito mediante iniziative culturali, artistiche e promozionali, lo sviluppo del turismo e siano stimolati l'estensione, il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
- d) siano promossi programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
- e) siano incoraggiati l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;
- f) il territorio sia dotato di adeguate infrastrutture;

ART.8 – TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente improntando i rapporti con quest'ultimo al principio della collaborazione e della buona fede.

ART.9 – PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune favorisce l'istituzione di enti associativi culturali, ricreativi e sportivi promuovendo la creazione di apposite strutture, servizi ed impianti idonei a consentire l'esercizio delle relative attività. La gestione delle predette strutture si svolge prioritariamente tramite convenzioni da stipulare con gli stessi enti associativi.

2. Il Comune incoraggia e favorisce prioritariamente lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

PRINCIPI

ART.10 – ORGANI

1. Sono organi di direzione politica del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, ed i Dirigenti.

3. Sono organi di garanzia, eletti dal Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico e la Commissione per le pari opportunità.

ART.11 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi organizzativi del presente statuto, disciplina le seguenti principali materie:

- a) la definizione del modello di articolazione degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- b) i requisiti necessari per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- c) la disciplina degli organismi di controllo strategico e di gestione;

- d) la determinazione e la gestione della dotazione organica dell'Ente;
- e) le modalità ed i requisiti per l'accesso all'impiego ed i percorsi per lo sviluppo delle carriere;

ART.12 - DELEGHE

1. Gli organi comunali possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi.

2. Non è ammessa delega amministrativa per quelle attribuzioni che la legge statale o lo Statuto riservano con carattere di inderogabilità ad un organo determinato.

3. Il delegante conserva potere di direttiva circa l'esercizio dell'attribuzione, e di controllo sull'attività delegata.

4. Non è ammessa in ogni caso la delega tra organi di direzione politica ed organi burocratici che sovverte il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione.

5. I dirigenti possono delegare funzioni e attribuzioni, anche a rilevanza esterna, ai responsabili di uffici.

CAPO II

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

ART.13 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, diretta espressione rappresentativa della comunità locale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo.

2. E' presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato.

3. Stabilisce gli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede a nominare i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, quando ciò sia espressamente previsto dalla legge.

4. Il Consiglio nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionale riconosciutagli dalla legge, adotta un proprio regolamento che deve prevedere, tra l'altro, la salvaguardia dei diritti della minoranza consiliare, definendone i principali strumenti di tutela.

5. Entro novanta giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto, la Giunta Comunale, sentita la dirigenza comunale, approva la proposta delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo, nel rispetto del programma elettorale ed in riferimento alle risorse finanziarie dell'Ente. La delibera viene depositata presso la segreteria comunale in libera visione per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata ai Consiglieri Comunali per la presentazione, entro lo stesso termine, di osservazioni.

6. Il Consiglio Comunale discute e approva la suddetta proposta entro i successivi 30 giorni.

7. Il Consiglio partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche in apposite sedute che possono essere indette a tal fine e, comunque, obbligatoriamente, almeno una volta all'anno in occasione della verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi a norma dell'art.193 del TUEL e del regolamento di Contabilità.

8. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento che illustra lo stato di attuazione del proprio programma.

ART.14 – GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale dandone comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, la cui disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale.

ART.15 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce al proprio interno la commissione bilancio e finanze e la commissione assetto e programmazione del territorio; può istituire con apposita votazione espressa a maggioranza assoluta dei propri membri:

- a) commissioni permanenti preordinate alla trattazione di argomenti omogenei;
- b) commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- c) commissioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione in relazione a specifici argomenti, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Consiglieri, per riferire al Consiglio.

2. I titolari degli uffici del Comune, nonché gli Enti e le Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire ai componenti delle commissioni di cui ai punti a) e b) del comma

precedente tutti i dati e le informazioni necessarie, senza il vincolo del segreto di ufficio.

3. Ove emergano responsabilità individuali di singoli dipendenti, questi dovranno essere sentiti nelle forme previste dalla Legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Le Commissioni sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica della maggioranza, garantendo comunque almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

5. La presidenza delle Commissioni di cui alla lettera b) del comma 1, è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi consiliari di opposizione.

6. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

ART.16 – CONSIGLIERI

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.

2. Entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

3. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.

4. Le cause di decadenza sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere per tre sedute consecutive.

5. Il procedimento di contestazione dell'assenza ingiustificata del consigliere è avviato dal Sindaco con nota formale notificata all'interessato al quale è richiesta idonea giustificazione da fornirsi entro i 10 giorni successivi.

6. Il Consiglio, sentite le considerazioni e le osservazioni del Sindaco, delibera sulla decadenza del consigliere in seduta segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Contestualmente alla delibera di decadenza, si procede alla surroga del consigliere decaduto.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco in forma scritta e assunte tempestivamente al Protocollo dell'Ente. Il procedimento di surroga avverrà nel rispetto della normativa vigente.

9. I candidati ammessi alle elezioni locali devono preventivamente dichiarare, con apposita attestazione da far pervenire all'Ufficio del Segretario Generale del Comune, la spesa prevista per la campagna elettorale prima dello svolgimento delle elezioni e subito dopo il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la stessa. Ciascun Consigliere ed il Sindaco, al momento della nomina sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito presso la Segreteria Generale del Comune, dichiarazioni apposite e documentate riguardanti:

- a) la propria situazione patrimoniale (redditi, diritti reali su beni immobili, azioni, quote di partecipazione societarie, indennità di amministratori o sindaci di società ecc.);
- b) la propria appartenenza ad associazioni, organizzazioni o società previste dal Codice Civile con la indicazione della natura, della denominazione e degli scopi, con espressa dichiarazione di non essere iscritto a società segrete.

Il Sindaco alla prima convocazione del Consiglio dà notizia dell'osservanza della prevista dichiarazione.

10. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti di carattere preparatorio ed istruttorio al fine dell'adozione dei relativi atti da parte degli organi competenti, ove ciò sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento delle competenze e legittimazione dei provvedimenti.

11. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il Sindaco può delegare a consiglieri funzioni determinate. In tal caso la delega non comporta la possibilità di adottare atti di rilevanza esterna.

ART.17 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti le linee programmatiche, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

5. Per motivi di riservatezza delle persone o di ordine pubblico il Sindaco può disporre la trattazione di argomenti in seduta segreta.

6. Le votazioni hanno luogo in forma palese. Le votazioni concernenti persone hanno luogo a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento.

7. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

8. In prima convocazione il Consiglio può deliberare solamente in presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare in presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

ART.18 – IL SINDACO

1. Il Sindaco quale capo del governo locale, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di Presidenza del Consiglio e della Giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal regolamento; sovrintende, anche impartendo direttive, all'attività e all'organizzazione del Comune; ha funzioni di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici.

2. Esercita, inoltre, funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune. In particolare:

- a) coordina l'attività degli assessori sulla base delle direttive politiche e amministrative in attuazione del proprio programma di governo;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
- c) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune nel rispetto del comma 4 dell'art.18 del presente Statuto;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- e) assume i provvedimenti cautelari o di sospensione nei confronti dei dirigenti;

- f) convoca i comizi per i referendum consultivi e le consultazioni popolari;
- g) nomina e revoca il Segretario Generale;
- h) nomina e revoca il Direttore Generale;
- i) sovrintende, avvalendosi dell'organizzazione dell'Ente, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- j) cura la tenuta dei registri di stato civile e della popolazione e gli altri adempimenti richiesti dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- k) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti sia quale autorità locale che in qualità di ufficiale di governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- l) determina, su proposta dei Responsabili dei servizi, nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) adotta ogni altro atto che la legge, lo Statuto ed i regolamenti espressamente gli riservano.

ART.19 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso dell'azione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette.

3. Il Sindaco nomina, dopo l'elezione, con proprio atto, i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

4. Possono far parte della Giunta anche persone estranee al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e purché le stesse non siano state candidate alla carica di consigliere nelle ultime elezioni amministrative. Tali assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

5. I componenti della Giunta di cui al comma precedente, al momento della nomina rendono pubbliche mediante deposito presso la Segreteria Generale del Comune le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previste per i consiglieri comunali.

ART.20 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo, coordina e promuove l'attività degli assessori.

2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede.

3. La Giunta provvede, con proprie determinazioni, a concordare modalità interne di organizzazione dei propri lavori ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

ART.21 – COMPETENZE

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Dirigenti.

2. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si intenda perseguire, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite loro dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. E', in particolare, competente:

- a) ad approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio;
- b) a determinare le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi sulla base della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
- c) ad approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG);
- d) ad esprimere parere preventivo obbligatorio in ordine alla proposta formulata dai dirigenti di agire o resistere nelle controversie attive e passive, fatte salve le controversie tributarie in cui il Comune è parte necessaria in qualità di ente impositore e quelle a seguito di ricorso per l'applicazione di sanzioni, limitatamente al primo grado di giudizio;
- e) ad approvare la concessione di patrocini, contributi straordinari, beni e strutture comunali secondo il relativo regolamento.

ART.22 – VICE SINDACO

1. Il Sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti dall'assessore più anziano di età.

2. Qualora il Vice Sindaco non rivesta la carica di Consigliere Comunale, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale è affidata al Consigliere Anziano.

CAPO III

ORGANI GESTIONALI

ART.23 – SEGRETARIO GENERALE – DIREZIONE GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti nell'apposito Albo.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, garantendo la legalità dell'azione amministrativa. In particolare:

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco.

3. Il Sindaco, con le modalità stabilite dalla legge ed in base ai criteri fissati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore Generale o affidare le relative funzioni al segretario generale.

ART.24 – DIRIGENTI

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi.

2. Sono ad essi assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con i provvedimenti di pianificazione delle attività.

3. Compete in particolare ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente di estrazione politica, nonché la gestione tecnica, amministrativa ed economico –

finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi assumono, nel rispetto della legge, dei regolamenti e della contrattazione collettiva e nell'ambito degli atti di organizzazione e di pianificazione delle attività adottati dagli organi di governo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, con i poteri del datore di lavoro privato.

4. Rappresentano l'ente in giudizio. Decidono in ordine alla partecipazione dell'ente ai giudizi relativi a liti attive e passive previa acquisizione di parere obbligatorio della Giunta nei casi determinati all'art.21, comma3, lett.d.

5. I dirigenti e gli altri dipendenti, direttamente incaricati dello svolgimento di funzioni direzionali sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. La valutazione dei responsabili della gestione si incentra precipuamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati.

ART.25 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e nei provvedimenti di pianificazione delle attività. Sono revocati in caso di inosservanza delle direttive ricevute, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e negli altri casi previsti dalla normativa, anche contrattuale. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. La copertura di posizioni di responsabilità di uffici e di servizi, di livello dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante stipulazione di contratti a tempo determinato con soggetti in possesso dei requisiti culturali ed attitudinali determinati dalla Giunta in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma del Sindaco. Tali assunzioni potranno intervenire anche al di fuori della dotazione organica.

ART.26 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati o specifiche finalità cui non possa farsi fronte mediante l'impiego di personale in servizio, possono essere stipulati contratti a termine per collaborazioni esterne libero – professionali ad alto contenuto di professionalità.

CAPO IV

ORGANI DI GARANZIA

ART.27 - DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del Difensore Civico può essere istituito, anche in forma associata, per garantire il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Possono richiedere l'intervento del difensore tutti coloro che risiedono stabilmente nel territorio comunale, anche se non cittadini italiani, tutti coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento amministrativo e, per la verifica della legittimità degli atti, i Consiglieri comunali.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con le modalità previste per l'approvazione dello Statuto, fra persone dotate di qualificata competenza

giuridico-amministrativa ed economico-sociale, esterne all'Amministrazione.

4. Per il difensore civico valgono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

ART.28 – FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico ha poteri di indagine su tutti i settori di intervento del Comune e delle aziende ad esso collegate ed ha pieno accesso agli uffici ed alle informazioni anche riservate, avvalendosi del personale e delle strutture comunali. E' tenuto al segreto d'ufficio.

2. Il Difensore civico ha poteri di proposta verso il Comune per favorire l'eliminazione delle anomalie, degli ostacoli alla correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. In via ordinaria tali proposte vengono formulate alla fine di ogni anno in sede di presentazione al Consiglio di una relazione illustrativa della propria attività. Per i casi di particolare importanza e di urgenza, può presentare al Consiglio, in qualsiasi momento, apposite relazioni.

3. L'organizzazione dell'Ufficio e l'esercizio delle funzioni sono definiti con apposito regolamento istitutivo approvato dal Consiglio Comunale.

ART.29 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo per la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune.

2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto di bilancio.

3. Il collegio fornisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio ed all'Amministrazione bilancio, pareri, e valutazioni ogniqualvolta vengano ad esso richiesti. Riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

ART.30 – COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione ed in conformità alla Legge Regionale Toscana 23 febbraio 1987, n°14 è istituita la Commissione Comunale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

2. Essa, oltre a svolgere funzioni di garanzia della parità tra i sessi, opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette ed ogni ostacolo che di fatto limiti la effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale.

3. Valorizza la differenza di genere e favorisce il riequilibrio della rappresentanza dei sessi in tutti i luoghi decisionali del territorio.

4. Promuove e favorisce azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

ART.31 – FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza, quali espressioni essenziali della persona e della comunità civile, le libere forme associative senza fine di lucro e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

2. E' istituito un albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

3. La partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa del Comune è consentita attraverso forme di consultazione periodiche, commissioni miste per aree tematiche, consulte permanenti, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare documenti ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi, la possibilità di esprimersi con risoluzioni su cui gli organismi competenti hanno obbligo di pronuncia.

4. Al fine di facilitare un rapporto collaborativo più continuo tra l'Amministrazione Comunale e le frazioni di Saline e Villamagna, ogni anno sono previste assemblee del Consiglio Comunale al fine di presentare le programmazioni e raccogliere eventuali proposte ed indicazioni.

ART.32 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i movimenti espressione della popolazione amministrata possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco su materie di competenza del Comune.

2. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno cinquanta cittadini residenti, o da associazioni e/o organizzazioni che rappresentino complessivamente più di cento cittadini residenti iscritti.

3. Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di essere sentito per illustrarla al competente organo del Comune.

4. Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori.

5. Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Sindaco risponde entro sessanta giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.

6. Sono escluse dal diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Tributi e bilancio;
- c) Espropriazione per pubblica utilità;
- d) Designazioni e nomine.

ART.33 – REFERENDUM

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum sulle questioni che interessano la comunità locale ed in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi. Essi non sono ammissibili sugli atti concernenti le seguenti materie:

- a) Statuto;
- b) Istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina delle tariffe;
- c) Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso aziende, enti e istituzioni;
- d) Stato giuridico e assunzioni del personale;

- e) Bilancio e rendiconto, assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;
- f) Espropriazione per pubblica utilità;
- g) Esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata;
- h) Pianificazione urbanistica e strumenti connessi.

3. In un anno solare si può svolgere una sola consultazione referendaria e non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.

4. Non può essere richiesto referendum su oggetti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni.

5. I Referendum possono essere indetti quando ne facciano richiesta almeno 1.200 cittadini iscritti nelle liste anagrafiche aventi età non inferiore a 16 anni.

6. Il quesito referendario deve essere depositato presso la Segreteria del Comune da parte di almeno 10 aventi diritto al voto nella consultazione referendaria che si richiede.

7. L'ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio, con voto limitato a due, tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrative esterne all'amministrazione. Il giudizio di ammissibilità deve essere reso entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario.

8. Tale ammissibilità deve essere verificata prima dell'inizio della raccolta delle firme, che deve avvenire secondo le norme di legge.

9. Il comitato dei garanti verifica la validità delle firme entro 15 giorni dal deposito delle medesime. Il Sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla pronuncia del comitato dei garanti, salvo il disposto di cui al terzo comma. In tal caso il referendum è rinviato alla primavera dell'anno solare successivo.

10. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulla regolarità delle procedure seguite per lo svolgimento della consultazione referendaria.

11. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. Qualsiasi atto della procedura referendaria non esonera gli organi dell'Ente dal compimento di atti imposti per legge.

ART.34 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. In caso di referendum consultivo, se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a discutere, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario.

2. In caso di esito positivo del referendum propositivo, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.

3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il Consiglio Comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la sostituzione di quelli abrogati o, comunque, per regolamentare gli effetti del referendum, in conformità all'esito della consultazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.35 – INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica

2. L'informazione deve essere esatta, effettiva, tempestiva, completa e può avere sia carattere di generalità che essere mirata a particolari categorie di destinatari.

3. Cura la conservazione della legislazione regionale e statale, la raccolta aggiornata degli atti normativi, programmatici, interpretativi e di organizzazione, che tutti i cittadini possono consultare.

4. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento sul diritto di accesso e di informazione.

ART.36 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. In attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune stabilisce norme regolamentari per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza comunale nel perseguimento dei fini di efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa.

2. In attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune stabilisce norme regolamentari per la disciplina dei

procedimenti amministrativi di competenza comunale nel perseguimento dei fini di efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa.

3. Nell'esercizio dell'attività amministrativa il Comune presceglie lo strumento pubblico o privato e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

4. Il responsabile del procedimento garantisce l'accesso alla documentazione amministrativa a chiunque vi abbia interesse.

ART.37 – ACCESSO

1. Il Comune assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi con le modalità e le limitazioni che l'apposito regolamento pone a tutela degli interessi dell'Ente e del diritto alla riservatezza delle persone.

2. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

CAPO II

POTERE NORMATIVO

ART.38 –REGOLAMENTI

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la normativa che determina la rispettiva competenza, disciplinano le materie ad essi rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

3. Una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, i regolamenti entrano in vigore dopo la loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

ART.39 SERVIZI PUBBLICI

1. E' servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

2. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello più idoneo a garantire efficienza, efficacia, economicità e solidarietà, nel rispetto dei parametri fissati con la Carta dei servizi.

3. A tal fine il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in ambito territoriale adeguato secondo i suddetti principi.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART.40 – CONTROLLI INTERNI

1. L'Amministrazione Comunale predispone forme di controllo intese a:

- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi/risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con funzioni dirigenziali (valutazione dei Responsabili dei servizi);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico e orientare le stesse, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La relativa regolamentazione sarà effettuata all'interno del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e di Contabilità.